

Avv. Davide Carotenuto

Via Toledo n. 256 "Palazzo Berio", Napoli (NA) 80126

Tel. e fax 0817944974 Cell. 3315010081

email avv.davidecarotenuto@gmail.com

p.e.c. davide.carotenuto@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

PER LA REGIONE LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

PER: l'**avvocato MARIA TERESA CIARAVOLA**, nata a Torre del Greco (NA) il 20 gennaio 1979 e residente in Boscotrecase (NA) alla Via Setari n. 23, **codice fiscale CRVMTER79A60L259V**, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi come apposta in calce al presente atto, dall'**avvocato Davide Carotenuto del Foro di Napoli**, **codice fiscale CRTDVD82A25C495S**, con il quale elegge domicilio in Roma (RM) alla Via del Forte Tiburtino n. 160 c.a.p. 00159 (**c/o studio dell'avvocato Clotilde Quattrone**) e dichiara di voler ricevere tutte le successive comunicazioni e notificazioni di segreteria al **numero di fax 0817944974** ed all'indirizzo di **posta elettronica certificata davide.carotenuto@pec.it**;

CONTRO: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, **codice fiscale 80237250586**, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma (RM) alla Via Dei Portoghesi n. 12 - c.a.p. 00186 - indirizzo p.e.c. **roma@mailcert.avvocaturastato.it** (tratto da <https://www.indicepa.gov.it/>) -

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

(tratto

da

https://www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile);

NONCHE' CONTRO: ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, **codice fiscale 01165400589**, domiciliato in Roma (RM) alla Via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00198, indirizzo p.e.c. primario

presidenza@postacert.inail.it (tratto da <https://www.indicepa.gov.it/>),

nonché domiciliato presso l'Avvocatura Generale in Roma (RM) alla Via Pierluigi da Palestrina n. 8 - c.a.p. 00193 - indirizzo di posta elettronica certificata

avvocaturagenerale@postacert.inail.it (tratto da

<https://www.indicepa.gov.it/>) - **notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it**

(tratto da [https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-](https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-centrali/avvocatura-generale.htm)

[centrali/avvocatura-generale.htm](https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-centrali/avvocatura-generale.htm) HYPERLINK

["https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-](https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-centrali/avvocatura-generale.html)

[centrali/avvocatura-generale.html"](https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-centrali/avvocatura-generale.html) HYPERLINK

["https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-](https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-centrali/avvocatura-generale.html)

[centrali/avvocatura-generale.html"](https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-centrali/avvocatura-generale.html) HYPERLINK

["https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-](https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-centrali/avvocatura-generale.html)

[centrali/avvocatura-generale.html">l"\);](https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-centrali/avvocatura-generale.html)

NONCHE' CONTRO: FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, **codice fiscale 80048080636**, domiciliato in Roma (RM) al Viale Marx n. 17 c.a.p. 00137,

indirizzo pe.c. **protocollo@pec.formez.it** (tratto da

<https://www.indicepa.gov.it/>), nonché domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura

dello Stato in Roma (RM) alla Via Dei Portoghesi n. 12 - c.a.p. 00186 -

indirizzo p.e.c. **roma@mailcert.avvocaturastato.it** (tratto da <https://www.indicepa.gov.it/>) - **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (tratto da https://www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile);

NONCHE' CONTRO: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, **codice fiscale 80188230587**, e **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma (RM) alla Via Dei Portoghesi n. 12 - c.a.p. 00186 - indirizzo p.e.c. **roma@mailcert.avvocaturastato.it** (tratto da <https://www.indicepa.gov.it/>) - **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (tratto da https://www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile);

NONCHE' CONTRO: FERRUGGIA CARMELA ILARIA, **codice fiscale FRRCML92T71G273I**, indirizzo p.e.c. **ilaria.ferruggia@arubapec.it** (tratto da <https://www.inipec.gov.it/>) che figura alla posizione n. 1344 con punteggio totale di "27,825" e **GIAMMARINARO FRANCESCO**, **codice fiscale GMMFNC89T27C286H**, indirizzo p.e.c. **francescogiammarinaro@pec.it** (tratto da <https://www.inipec.gov.it/>) che figura alla posizione n. 1292 con punteggio totale di "27,875", **nella qualità di contro-interesati**;

AVVERSO E PER LA RIFORMA

1. della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area

amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INL; nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS - validata in data 21 marzo 2022 e pubblicata sul portale RIPAM in data 25 marzo 2022 - in cui la ricorrente risulta alla posizione n. 1963 con il punteggio complessivo di " 27,025 " - quale risultato della prova scritta (24,525) e del punteggio riconosciuto ai titoli in possesso (2,5) (**cf. all. in prod. n. 1**);

2. *quatenus opus* del bando di "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INL; nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27 agosto 2019 e rettificato come da successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 ai fini dell'ampliamento dei posti disponibili, segnatamente per quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del bando stesso circa la "Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito" se interpretato in modo da ledere diritti ed interessi della ricorrente (**cf. all. in prod. n. 2**);

3. dei verbali di correzione della Commissione Esaminatrice, sebbene di contenuto ed estremi sconosciuti alla parte ricorrente;

4. delle griglie e dei criteri di valutazione ulteriori rispetto alle indicazioni del bando di concorso ed adottati dalla Commissione Esaminatrice, sebbene di contenuto e di estremi sconosciuti alla parte ricorrente, in quanto mai pubblicizzati o comunque resi noti ai candidati mediante opportuna pubblicazione;

5. di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale alla pubblicazione della graduatoria in contestazione, se ed in quanto ritenuto lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;

FATTO

L'avvocato Ciaravola ha partecipato - giusta domanda di partecipazione alla selezione CU/GIUL del 11 agosto 2021 , Numero di ordine 000002246055 - al *"concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INL; nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS"*, in quanto in possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti dall' articolo 2 del bando e cioè del titolo di laurea (**all. in prod. n. 3**). Sul punto è il caso di precisare che la ricorrente ha concorso sia per il profilo di "ispettore del lavoro" quanto per il profilo di "funzionario area amministrativa presso il MLPS" ma che, per quanto di interesse ai fini del gravame , è in discussione il punteggio complessivamente conseguito solo ai fini del secondo profilo.

In data 21 marzo 2022 è stata validata la graduatoria finale del concorso che, in seguito, è stata pubblicata sul portale RIPAM in data 25 marzo 2022.

Dalla lettura della “*graduatoria giul definitiva*”, in particolare, risulta assegnato alla ricorrente - collocatasi alla posizione n. 1963 - il punteggio complessivo di "27,025" che costituisce la somma del punteggio conseguito alla prova scritta (24,525) e del punteggio riconosciuto ai titoli in possesso (2,5).

Il punteggio assegnato ai titoli in possesso della candidata, tuttavia, è viziato da un errore di valutazione, *recte* di calcolo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del bando di concorso. La norma della *lex specialis* , in particolare, ha disposto espressamente che “... *la valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri: Titoli di studio e per le competenze in lingua inglese, fino ad un massimo di 10 (dieci) punti di cui: a) 1 punto per la votazione di 110 con riferimento al voto di laurea relativo alla Laurea (L) di primo livello utile per l'ammissione al concorso, con esclusione della Laurea (L) propedeutica alla Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM) utile ai fini*

della partecipazione al concorso; **b) 1,5 punto per la votazione da 90 a 100 con riferimento al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso;** c) 2 punti per votazione da 101 a 106 con riferimento al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso; d) 2,5 punti per la votazione da 107 a 110 con riferimento al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso; e) ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per i titoli di cui ai punti precedenti; f) 2 punti per ogni Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM), ulteriori rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso ad eccezione della Laurea Specialistica (LS)/ Magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento della Laurea Triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione; g) 0,5 punti per ogni Laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso, nonché per la Laurea (LS)/Magistrale (LM) purché non sia dichiarata come requisito utile ai fini della partecipazione al concorso; h) 2,5 punti per ogni dottorato ricerca ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; i) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; **j) 1 punti per master universitario di primo livello del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;** k) 2 punto per master universitario di secondo livello del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; **l) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con Decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n.118 del 28 febbraio 2017.** 5. Ultimata la prova orale di cui al precedente articolo 8, la

commissione esaminatrice stilerà, per ciascuno dei profili di cui all'articolo 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. Le graduatorie di merito saranno trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM. 6. La graduatoria di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente articolo 1, sarà espressa in settantesimi. 7. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM ...".

Ciò significa che alla ricorrente è stato assegnato, ai soli fini della valutazione dei titoli in possesso, il punteggio di "1,5" per la laurea di tipo vecchio ordinamento con votazione compresa tra 90 e 100 e l'ulteriore punteggio di "1" per il possesso di un ulteriore titolo.

Nella fattispecie, è già il caso di precisarlo, ad oggi non è possibile stabilire se all'avvocato Ciaravola sia stato illegittimamente decurtato il punteggio spettante per il possesso del Master di I livello o per la certificazione di lingua inglese di livello pari o superiore a B1, in quanto nulla è stato specificato in merito dalle Resistenti. Risulta soltanto, infatti, che alla ricorrente è stato riconosciuto il punteggio di "2,5" alla valutazione dei titoli in possesso e, quindi, stante la dichiarazione di possesso del del Master Universitario di primo livello del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e della certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con Decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017, è comunque palese la mancata assegnazione di un ulteriore punto spettante.

L'ingiusta ed illegittima decurtazione dell'ulteriore punteggio è oggi idonea a determinare un pregiudizio in danno della ricorrente nella misura in cui, stante il posizionamento in graduatoria (posizione n. 1963), l'avvocato Ciaravola figura sì tra i soggetti risultati "idonei" ma penalizzata rispetto agli altri candidati, specie in ipotesi di scorrimento della graduatoria stessa e tenuto conto dell'efficacia triennale.

Per tale ragione, oltretutto, in data 28 marzo 2022 l'avvocato Ciaravola ha trasmesso istanza di "riesame" del voto finale e della graduatoria definitiva con cui, lamentando proprio l'errata attribuzione del punteggio ai titoli in possesso, ha espressamente invitato le Resistenti a procedere all'immediata assegnazione dell'ulteriore punto e quindi alla rettifica della graduatoria definitiva (**cfr. all. in prod. n. 4**).

A tale istanza della, tuttavia, non ha fatto seguito alcun riscontro.

L'assegnazione del punteggio inferiore indicato nella graduatoria definitiva, pertanto, è oggi idoneo a ledere diritti ed interessi della ricorrente e, quindi, è meritevole di censura in virtù dei seguenti motivi di

DIRITTO

1) In via preliminare. Sulla legittimazione attiva e sull'interesse di parte ricorrente. Superamento della cosiddetta "prova di resistenza". Sussiste.

1.1) In via del tutto preliminare è il caso di evidenziare i presupposti fondanti la domanda giudiziale, segnatamente con riferimento alla legittimazione attiva della ricorrente ed alla sussistenza di un interesse reale e concreto all'azione.

Invero, se non sorgono dubbi circa la legittimazione attiva dell'avvocato Ciaravola - stante la partecipazione della ricorrente al concorso pubblico di che trattasi con apposita domanda versante in atti - parimenti è opportuno rilevare che l'interesse meritevole di tutela risiede nell'assegnazione del punteggio corretto e superiore a quello complessivamente assegnatole che, *ictu oculi*, ha inciso ai fini dell'attuale posizionamento in graduatoria in cui la candidata figura alla posizione n. 1963 come "idonea" ma con la concreta possibilità di essere penalizzata, o per meglio dire scavalcata da altri candidati, in caso di scorrimento della graduatoria stessa.

L'assegnazione dell'ulteriore punto, in particolare, consentirebbe alla ricorrente di ottenere il punteggio complessivo di "28,025" anziché di "27,025" e quindi di "scalare" dall'attuale posizionamento (n. 1963) a quello decisamente più favorevole - ma in effetti corretto - di "1251", assieme ai candidati Francesco Claps, Luisa Maria Leto e Gianluca Cirillo che pure hanno ottenuto il punteggio di "28,025" e che non sono in possesso di titoli di preferenza.

Ciò significa, pertanto, che al di là del numero dei soggetti vincitori che potranno beneficiare dell'immediata immissione in servizio (n. 850 unità per effetto della modifica del bando di concorso con riapertura dei termini), la ricorrente, beneficiando del riconoscimento dell'ulteriore punto, può aspirare ad essere chiamata sia in caso di scorrimento della graduatoria per ulteriore fabbisogno dell'Amministrazione - anche tenuto conto dei candidati rinunciatari e di quanti risultano già vincitori di altre procedure selettive - sia nell'ipotesi in cui altre amministrazioni decidano di attingere dalla graduatoria già in essere.

In tal senso può ritenersi superata la cosiddetta "prova di resistenza".

2) Illegittimità della graduatoria definitiva del "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. . 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INL; nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS". Illegittimità per violazione della lex specialis. Violazione dell'articolo 9 del bando di concorso. Errata valutazione dei titoli in possesso della ricorrente. Omessa assegnazione dei punti indicati dal bando di concorso per il possesso del titolo di Master Universitario di primo livello del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e/o di 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con Decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017. Sussiste.

2.1) Venendo ai motivi di censura della graduatoria in contestazione, va nuovamente ribadito che la ricorrente ha indicato, in sede di domanda di partecipazione al bando, sia il possesso del titolo di Master Universitario di primo livello del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che la certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con Decreto del direttore generale

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017. Il tutto, quindi, seguendo le indicazioni della domanda di partecipazione che consentiva ai candidati solo di "dichiarare" il possesso di determinati titoli, senza possibilità di ulteriore specificazione o allegazione.

Ebbene, fermo restando quanto si avrà modo di evidenziare nei successivi punti in ordine alla impossibilità materiale per la ricorrente di stabilire quale dei due titoli prodotti non sia stato valutato dalla Commissione esaminatrice, ad oggi rileva che l'assegnazione di un ulteriore punto, sia esso in ragione del possesso del Master Universitario di I livello che della certificazione della conoscenza della lingua inglese, non hanno concorso alla determinazione del punteggio finale per motivi invero ignoti.

E tuttavia l'assegnazione dell'ulteriore punteggio di cui si lamenta l'ingiusta ed arbitraria decurtazione, doveva avvenire in modo automatico e senza particolare attività da parte di ogni candidato. Tanto perché, a ben guardare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, risultava sufficiente l'attestazione del possesso del titolo in questione ossia la mera dichiarazione del candidato. Non risulta, peraltro, che il possesso dei titoli in questione sia stato contestato dalle Resistenti e neppure che sia stata disposta un'istruttoria atta a consentire alla candidata di produrli in copia.

Ciò significa, pertanto, che il possesso dei titoli non è stato contestato e, quindi, che andava assegnato l'ulteriore punteggio alla ricorrente.

Di qui l'illegittimità della graduatoria definitiva che, pertanto, merita di essere censurata.

3) Illegittimità della graduatoria definitiva approvata del "concorso

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. . 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INL; nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS". Illegittimità per violazione di legge e della *lex specialis*. Violazione del combinato disposto di cui all'articolo 9 del bando di concorso e dell'articolo 3 della Legge 241/1990. Difetto assoluto di motivazione. Giudizio non supportato da idonea motivazione con espresso riferimento al punteggio complessivamente assegnato ai titoli in possesso della ricorrente. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Sussiste.

3.1) Ferme ed impregiudicate le osservazioni che precedono, la graduatoria in contestazione merita altresì di essere censurata sotto l'ulteriore profilo di illegittimità derivante dal combinato disposto della *lex specialis* e dell'articolo 3 Legge 241/1990 che, come è ben noto, impone la motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi.

Ed infatti, nell'evidenziare che l'attività della Resistente è da considerarsi viziata da eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità e dell'arbitrarietà nella valutazione complessiva dei titoli in possesso della candidata Maria Teresa Ciaravola, va rammentato che anche una graduatoria concorsuale costituisce in *re ipsa* un provvedimento amministrativo che, pertanto, non sfugge all'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della Legge 241/1990.

Se, come risulta dagli atti, alla ricorrente non è stato assegnato l'ulteriore punto - che le consentirebbe di figurare alla posizione più favorevole di "1251" anziché di "1963" - e detta ingiusta decurtazione non appare supportata da alcuna contestazione, *recte* adeguata motivazione circa il mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio, appare evidente che la graduatoria definitiva del concorso - in cui sono riportati soltanto i punteggi conseguiti alle prove ed alla valutazione dei titoli - è da ritenersi viziata per violazione di legge.

La semplice lettura della graduatoria, nella fattispecie, non consente alla candidata neppure di ricostruire l'*iter* logico sotteso alla censurata decurtazione e, quindi, di accertare - laddove esistenti - ovvero di "apprezzare" le ragioni fondanti il mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio.

Tale omissione, in particolare, è da ritenersi tanto più grave sotto due profili.

Anzitutto perché, come è già stato rappresentato, ad oggi l'avvocato Ciaravola non è in grado neppure di sapere se la mancata assegnazione dell'ulteriore punto sia riconducibile all'omessa valutazione del titolo di Master di I Livello oppure della certificazione di lingua inglese. In secondo luogo va considerato che la ricorrente ha sollecitato il riesame della valutazione dei titoli in possesso e la rideterminazione della graduatoria definitiva, senza ottenere alcun riscontro. Talché appare evidente come la graduatoria o per meglio dire la mera lettura della graduatoria non consenta alla candidata di comprendere, se esistenti, le ragioni sottese alla mancata assegnazione dell'ulteriore punto, con la conseguenza che la stessa graduatoria difetta di motivazione e non consente di ricostruire l'attività dell'amministrazione. Sul punto giova

ricordare che "... nell'ordinamento vigente la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico con il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni; di conseguenza, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 Costituzione ..."(Consiglio Stato sez. IV n. 2084 del 14 aprile 2010). Ed ancora "... non può essere sottaciuto, per ciò che interessa, che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi integra un principio generale dell'azione amministrativa che, essendo diretto a realizzare la conoscibilità, e, quindi, la trasparenza, dell'operato dell'Amministrazione è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'Amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento (inciso), che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale ..." (T.A.R. Lazio sede di Roma Sezione I Sentenza n. 12441 del 18 dicembre 2017).

3.2) Il censurato difetto di motivazione, in particolare, costituisce il risultato di una carente, se non addirittura assente, attività istruttoria condotta dalle Resistenti.

Tale ulteriore vizio, in particolare, si desume non solo dalla mancata assegnazione in favore della ricorrente dell'ulteriore punteggio ma, soprattutto, in riferimento alla circostanza che la stessa candidata ha sollecitato il riesame della valutazione dei titoli in possesso, con conseguente rideterminazione della graduatoria definitiva, senza ottenere alcun riscontro. Ed anzi, considerato proprio che la ricorrente ha chiesto il riesame della posizione, l'Amministrazione avrebbe avuto tutti gli strumenti sia per meglio specificare le ragioni, ove esistenti, dell'ingiusta decurtazione di punteggio o comunque per chiedere alla candidata di dimostrare *per tabulas* il possesso dei titoli dichiarati.

Nulla di tutto ciò è avvenuto con la conseguenza che parte ricorrente patisce l'ingiusta ed illegittima decurtazione di un punto, atto a condizionarne il posizionamento in graduatoria, senza neppure conoscere le ragioni fondanti di tale scelta amministrativa.

3.3) La valutazione dei titoli ovvero l'assegnazione del punteggio complessivamente riconosciuto agli stessi, peraltro, è stata resa nota ai candidati soltanto mediante la pubblicazione della graduatoria definitiva e, quindi, in un momento successivo all'espletamento delle prove concorsuali.

Tanto - che di per sè già corrisponde ad un'evidente violazione dell'articolo 12 D.P.R. n. 487/1994 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi - in

quanto il risultato della valutazione dei titoli in una fase antecedente all'espletamento delle prove concorsuali risponde ad una *"... esigenza sostanziale fondamentale: quella cioè di evitare che la valutazione dei titoli, possa in itinere essere discrezionalmente modificata in seguito ai risultati delle prove orali, così da influenzare l'esito finale dell'intera procedura concorsuale»*; ed è dunque strumentale alle superiori esigenze di trasparenza ed imparzialità amministrativa e tale da non ammettere equipollenti ..." (T.A.R. Lazio sede di Roma Sezione II bis Sentenza n. 2066/2008), non consente di apprezzare l'imparzialità dell'azione amministrativa specie se si considera la censurata disparità di trattamento rispetto ad altri candidati nelle medesime condizioni partecipative.

Lo scrivente procuratore, in particolare, è ben consapevole che la richiamata pronunzia del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio è stata successivamente riformata in sede di appello mediante la Sentenza n. 2584/2015 del Consiglio di Stato Sezione V.

E tuttavia, proprio richiamando i principi espressi dai Giudici di Palazzo Spada - che hanno ribaltato la pronunzia di prime cure in quanto la valutazione dei titoli risultava sì resa nota ai candidati in seguito all'espletamento delle prove concorsuali ma in ogni caso in una graduatoria cosiddetta "provvisoria", non può che evidenziarsi la circostanza che oggi si discute di una graduatoria definitiva del concorso pubblico.

In tale ottica, pertanto, richiamando quanto già evidenziato in tema di omessa motivazione e difetto di istruttoria, non può che essere censurata l'attività della Resistente anche sotto l'ulteriore profilo dell'imparzialità che, nel caso di specie, risulta compressa proprio dalla pubblicazione della valutazione dei

titoli in sede di graduatoria definitiva ed in un momento successivo alle prove scritte ed orale.

IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e ss. c.p.a., si chiede di voler disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili che siano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, segnatamente con riferimento ai verbali della Commissione Esaminatrice in modo da poter comprendere i criteri di assegnazione - o in questo caso di decurtazione - dei punteggi in contestazione. Si chiede, in sostanza, che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti del procedimento *de quo*, significando le ragioni della mancata valutazione dei titoli in possesso della ricorrente. Il tutto con più ampia riserva di meglio articolare i mezzi istruttori anche all'esito della condotta processuale delle Resistenti.

P.Q.M.

Parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difeso, chiede all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito di voler accogliere in toto il ricorso promosso in danno delle Resistenti e per l'effetto disporre l'assegnazione dell'ulteriore punto in favore della candidata con obbligo in capo alle Resistenti, per quanto di ragione e competenza, di rettifica della graduatoria pubblicata in data 25 marzo 2022. Il tutto con ogni conseguenza in ordine al regime delle spese di lite.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che per la presente controversia è dovuto il versamento del contributo unificato in misura dimezzata rispetto a quello ordinario, in quanto

il ricorso verte in materia di accesso al pubblico impiego, e quindi ammonta ad euro 325,00.

Napoli, data della notifica

avv. Davide Carotenuto

Firmato digitalmente da: DAVIDE CAROTENUTO
Data: 20/05/2022 19:05:47